DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione [2],

considerando che la domanda presentata dalle autorità della Repubblica federale di Germania, confermata in data 5 dicembre 1994, concerne l'approvazione, da parte della Commissione, di una deorga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE ; che le domande sono accompagnate da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8 ; che le domande riguardano un tipo di sorgente luminosa delle lampade a scarica da montare su quattro tipi di proiettori destinati ai veicoli a motore ;

considerando che le informazioni comunicate dalle autorità della Repubblica federale di Germania dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di sorgenti luminose delle lampade a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria ; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori [3] ;

considerando che questi nuovi tipi di sorgente luminosa delle lampade a scarica e di proiettori soddisfano i requisiti del regolamento approvato dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU ; che, in attesa, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai veicoli i cui proiettori sono muniti delle lampade oggetto della domanda di deroga, a condizione che questi veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicura il funzionamento continuo del fascio anabbagliante ;

considerando che la direttiva comunitaria di cui sopra sarà modificata per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia e dei proiettori muniti di tali lampade ;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE, e confermata in data 5 dicembre 1994, concernente un tipo di sorgente luminosa della lampade a scarica da installare su quattro tipi di proiettori destinati ad essere montati sui veicoli a motore.

La richiesta è accolta a condizione che detti veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento continuo del fascio anabbagliante.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.